PROVINCIA DI BRINDISI
SERVIZIO 4
SETTORE EDILIZIA SISMICA

Prot. n. 5321

(da citare nella risposta)

Brindisi, - 5 FEB. 2016

Cod. Fisc. 80001390741 - Part. IVA 00184540748
Via De Leo, 3 – 72100 BRINDISI
tel. 0831.565111-168 - fax 0831.565324
ediliziasismica@pec.provincia.brindisi.it

Ai Comuni della Provincia di Brindisi
Settore Urbanistica
LORO SEDI

e, p.c.

Alla Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio
Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico - Servizio Sismico
uffsismicoegeologico.regione@pec.rupar.puglia.it

All'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi
Via Filomeno Consiglio, 56
72100 BRINDISI
info@pec.ordineingegneribrindisi.it

All'Ordine degli Architetti della Provincia di Brindisi
Via Cesare Braico, 106
72100 BRINDISI
archbrindisi@pec.aruba.it

Al collegio dei Geometri della Provincia di Brindisi
Piazza Cairoli, 28
72100 BRINDISI
collegiogeometri.br@email.it

OGGETTO: **Adempimenti amministrativi afferenti il deposito di progetti di costruzioni nella Provincia di Brindisi. Chiarimenti e disposizioni semplificative.**

In attuazione della L.R. n. 36 del 19/12/2008 per il conferimento delle funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali, con D.P.G.R. n. 177 del 23/02/2010, successivamente rettificato con D.P.G.R. n. 769 del 29/06/2010, sono stati conferiti relativi compiti e funzioni inerenti all'edilizia sismica ai Comuni ed alle Province del territorio regionale.

In particolare, secondo l'art. 1 del suddetto Decreto regionale, i Comuni (tramite apposito Ufficio o Sportello Unico, che viene qui indicato con Sportello Comunale) dovranno occuparsi

della "Ricezione preavviso scritto e presentazione dei progetti di costruzione in zone sismiche 1-2-3-4 ed immediata trasmissione copia alla Provincia competente per territorio", come disciplinato dall'art. 93, co. 1, del D.P.R. 380/2001.

Alle Province, l'art. 2 dello stesso D.P.G.R. n. 769 conferisce, tra l'altro, i seguenti compiti e funzioni:

1. L.R. 17/2000 art. 25 co.1 lett. g: **controllo sulle costruzioni sismiche** come disciplinato dal D.P.R. 380/2001;
2. D.P.R. 380/2001 art. 65 co. 1 e co. 7: **ricezione denunce, relazioni a strutture ultimate e collaudo statico da parte dei Comuni o Sportelli Unici**;
3. D.P.R. 380/2001 art. 90: **certificazione abilitante al rilascio dell'autorizzazione alle sopraelevazioni** in zone 1-2-3-4;
4. D.P.R. 380/2001 art. 93: **attestazioni di avvenuto deposito** di opere da realizzare in zone 1-2-3-4- non ricadenti nell'allegato 2 della D.G.R. n. 153/2004 come modificata e integrata dalla D.G.R. n. 1626 del 15/09/2009 *e dalla D.G.R. n. 1214 del 31/05/2011*, da trasmettere al Comune competente;
5. D.P.R. 380/2001 art. 94: **autorizzazione per l'inizio dei lavori** di opere di cui all'allegato 2 della D.G.R. n. 153/2004 come modificata e integrata dalla D.G.R. n. 1626 del 15/09/2009 *e dalla D.G.R. n. 1214 del 31/05/2011*, da trasmettere al Comune competente.

Ai suddetti compiti e funzioni in capo alle Province, si aggiungono quelli conseguenti all'accertamento delle violazioni da parte dei competenti uffici comunali, di cui agli artt. 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103 e 104.

Ciò premesso, anche in considerazione della notevole rilevanza in termini sociali ed economici delle procedure amministrative sopra richiamate, si forniscono alcuni chiarimenti e disposizioni al fine di garantire una maggiore semplificazione ed efficienza, nel pieno rispetto delle norme vigenti.

1) Opere non assoggettabili alla normativa sismica.

Con riferimento alla D.G.R. n. 1309 del 03/06/2010 ed ai sensi dell'art. 83, comma 1, del D.P.R. 380/2001, si rileva che l'applicazione della normativa sismica riguarda tutte le costruzioni "...la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità...".

Per cui, ai punti A.1 e A.2 del documento tecnico allegato alla deliberazione regionale sopra citata, sono state individuate quelle costruzioni, denominate "**opere minori**", che interessano in modo non rilevante la pubblica incolumità e che sono quindi soggette a specifiche disposizioni semplificative.

Nello stesso documento viene elencata la documentazione minima con cui il progettista dovrà dimostrare l'irrilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici delle "opere minori", costituita da un'apposita dichiarazione asseverata, da una relazione tecnica esplicativa e da un elaborato grafico. Documentazione che "...dovrà essere allegata alla domanda per il rilascio del permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività, ovvero, nel caso di attività edilizia libera, conservata dal committente."

Da quanto sopra, si evidenzia che, **nel caso di "opere minori", non è necessario alcun deposito presso questo Ufficio Provinciale, ma solo la verifica della regolarità e completezza della documentazione di cui sopra, da parte dello Sportello Comunale, che provvederà ad inserirla nella relativa pratica edilizia**.

Pertanto, si fa presente che, in caso di trasmissione di documentazione relativa alle opere di cui sopra, questa sarà restituita integralmente al mittente.

Nei casi di dubbia interpretazione, lo Sportello Comunale potrà trasmettere a questo Ufficio Provinciale, tramite posta elettronica certificata, una copia della documentazione per un parere sull'ammissibilità del caso alla suddetta procedura semplificata per "opere minori".

2) **Attestazione di deposito e inizio dei lavori.**

Relativamente all'attività edilizia sottoposta alla sola **attestazione di avvenuto deposito, di cui all'art. 93** del D.P.R. 380/2001, con riferimento alla circolare esplicativa della Regione Puglia (punto 2) sugli adempimenti afferenti il deposito di progetti di costruzioni in zona sismica, pubblicata sul B.U.R.P. n. 121 del 15.07.2010, considerato anche che con la D.G.R. n. 153/2004 l'intera Provincia di Brindisi è stata classificata a bassa sismicità (zona 4), si rileva quanto segue.

Ai sensi del citato art. 93, il procedente deve depositare, **prima dell'inizio dei lavori**, presso il competente Sportello Comunale, la domanda con allegate due copie del progetto, il cui **contenuto minimo** è stato indicato all'allegato 1 della suddetta circolare esplicativa regionale, oltre all'**elenco completo** degli atti amministrativi e degli elaborati tecnici dello stesso progetto.

Inoltre, l'**art. 65** del D.P.R. 380/2001 impone al costruttore la denuncia, allo Sportello Comunale, delle opere di c.a., normale e precompresso ed a struttura metallica, con relativa documentazione di progetto in triplice copia, disponendone la trasmissione al competente Ufficio Regionale, ora sostituito da questo Ufficio Provinciale.

Lo Sportello Comunale, all'atto della presentazione, **deve restituire al costruttore una copia della documentazione** "con l'attestazione dell'avvenuto deposito" (co. 4).

Attualmente, al fine di armonizzare le suddette procedure, viene richiesta la presentazione, da parte del committente, di tre copie della documentazione indicata nel citato allegato 1 della circolare regionale, tra cui la denuncia del costruttore ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 380/2001.

Si ritiene quindi opportuno, ad ulteriore integrazione e semplificazione del procedimento, che lo Sportello Comunale, all'atto della presentazione, verificata la corrispondenza tra la denominazione dell'intervento con quella indicata nel progetto architettonico già in possesso dello stesso sportello, nonché la presenza di tutti gli atti amministrativi di cui alla lettera a) del citato allegato 1, tra cui l'asseverazione sottoscritta dai tecnici incaricati contenente l'elenco completo degli atti amministrativi e degli elaborati tecnici del progetto, **restituisca al committente una delle tre copie presentate** (priva di bolli), **provvista di apposito timbro di avvenuto deposito con data e numero di registro sismico comunale**, che dovrà essere conservata in cantiere, ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 380/2001.

Le restanti **due copie** della documentazione saranno tempestivamente trasmesse a questo Ufficio Provinciale, che procederà, alla sola verifica della completezza degli atti, in adempimento a quanto disposto al punto 3 dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001, fermo restando che la conformità del progetto alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, resta in capo, per le rispettive responsabilità, al committente ed ai tecnici interessati.

L'esecuzione delle opere strutturali potrà essere avviata successivamente alla data di restituzione della copia da parte dello Sportello Comunale, previa comunicazione di inizio lavori contenente apposite dichiarazioni di assunzione delle relative responsabilità da parte del committente, del progettista strutturale e del direttore dei lavori, redatta secondo l'apposito modello che si allega alla presente.

La comunicazione di cui sopra, indirizzata anche allo Sportello Comunale, dovrà essere trasmessa, prima della data di effettivo inizio dei lavori, a questo Ufficio Provinciale esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata, in formato pdf, allegando in unico file la copia degli atti amministrativi già presentati in Comune e provvisti dell'apposto timbro di avvenuto deposito.

Una volta acquisita la documentazione completa trasmessa dallo Sportello Comunale, a conclusione dell'istruttoria, questo Ufficio Provinciale provvederà a rilasciare l'**attestazione di avvenuto deposito**, che sarà trasmessa in duplice copia allo Sportello Comunale, unitamente ad una copia vistata del progetto depositato. Una delle due copie dell'attestazione sarà consegnata dal Comune al committente dell'attività edilizia.

Nel caso in cui questo Ufficio Provinciale, senza entrare nel merito dei contenuti tecnici, riscontrasse carenze o irregolarità degli atti depositati, provvederà, con apposita nota, a richiedere le necessarie integrazioni. Qualora non vi fosse pieno riscontro alla richiesta di integrazione entro il termine massimo stabilito nella nota, comunque non superiore a giorni 30, sarà ordinata la **sospensione dei lavori**.

Il decreto di sospensione sarà comunicato al responsabile del competente Ufficio Comunale per l'osservanza dell'ordine di sospensione e **la ripresa dei lavori sarà vincolata al rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito da parte di questo Ufficio Provinciale**, fatto salvo l'obbligo di segnalazione alla competente Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 96 del D.P.R.380/2001.

Si precisa che per tutte le comunicazioni relative al procedimento in esame, comprese le richieste di integrazioni e l'ordine di sospensione dei lavori, saranno effettuate da questo Ufficio tramite **posta elettronica certificata** (PEC: ediliziasismica@pec.provincia.brindisi.it).

A tale scopo, non potranno essere accettate le istanze di deposito, che non contengano gli indirizzi pec di tutti i soggetti coinvolti. Il committente, qualora ne fosse sprovvisto, potrà eleggere a domicilio la pec di un altro soggetto, oltre ad indicare il proprio indirizzo e-mail.

Analogamente, anche le comunicazioni di inizio lavori successive al rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito, al di fuori della presente procedura semplificata o nei casi di rilascio di autorizzazione, dovranno essere trasmesse **esclusivamente tramite pec** all'indirizzo di questo Ufficio Provinciale, oltre che al competente Ufficio Comunale.

Va infine segnalato che la procedura di cui sopra potrà essere ulteriormente definita, a seguito di successiva modifica della disciplina regionale in materia di trasferimento di funzioni riguardanti l'edilizia sismica (L.R. 36/2008), così come previsto all'art. 2 della L.R. n. 6/2013, che consente il rilascio diretto, da parte dei Comuni, dell'attestazione di avvenuto deposito di cui all'art. 93 del D.P.R. 380/2001.

3) **Certificato di idoneità statica.**

Come evidenziato nella citata D.G.R. n. 1309 del 30.06.2010, il deposito del Certificato di idoneità statica presso il competente ufficio comunale, attiene esclusivamente ai **procedimenti di condono edilizio**, di cui alle leggi n. 47/1985 , n. 729/1994 e n. 326/2003.

Pertanto, la sua acquisizione a completamento della relativa pratica edilizia, **non comporta alcuna trasmissione a questo Ufficio Provinciale.**

Solo nel caso in cui la costruzione da condonare non risulti staticamente idonea (anche se di volumetria inferiore a 450 mc) sarà necessario il deposito dell'eventuale progetto di

adeguamento, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 308/2001, sia che le opere siano state realizzate prima che dopo la dichiarazione di sismicità della zona (quindi anche prima del D.G.R. 153/2004).

Inoltre, si riscontra che nel caso di interventi su costruzioni antecedenti all'obbligo di deposito dei calcoli statici, ai sensi della L. 1086/1971 (per strutture in c.a., c.a.p. o metallo) e della D.G.R. 1626/2009, il Certificato di Collaudo, necessario ai fini del rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria e dell'agibilità, viene spesso denominato impropriamente Certificato di idoneità statica.

In questo caso, una delle tre copie del certificato, depositate presso lo Sportello Comunale, dovrà essere trasmessa a questo Ufficio Provinciale, ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 380/2001 e del punto 7 della citata circolare esplicativa regionale del 2010.

Da quanto sopra, **si invitano gli Sportelli Comunali a non trasmettere Certificati di idoneità statica relativi a procedimenti di condono edilizio**, con l'avvertenza che in caso contrario questi saranno **restituiti al mittente**.

Si comunica altresì che **si provvederà a restituire ai rispettivi Uffici Comunali anche gli analoghi certificati precedentemente trasmessi a questo Ufficio Provinciale**.

Il Responsabile del Settore
Arch. Pietro Calabrese

Il Dirigente del Servizio
Ing. Sergio Rini